

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2829

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**AMATUCCI, FODERARO, BOZZI, COLITTO, DANTE, COCCO MARIA, ZUGNO, AGOSTA, AMODIO, BUFFONE, LA PENNA, LEONE RAFFAELE, SIMONACCI, MISASI, TOGNI GIUSEPPE, NUCCI, PUCCI ERNESTO, TANTALO, CERVONE, MIGLIORI, MONTE, DE VITA, GITTI, GUERRIERI EMANUELE, RUBINACCI, BOLOGNA, BIASUTTI, AMADEI LEONETTO, DE' COCCI, CARCATERA, PALAZZOLO, BIANCHI GERARDO, COMANDINI, TESAURO, BOIDI, VALIANTE, PENNACCHINI, ALBA, BISANTIS, SCARASCIA**

*Presentata il 16 febbraio 1961*

**Istituzione della Cassa di assicurazione contro le malattie degli avvocati e procuratori e dei loro rispettivi familiari**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che viene sottoposta al vostro esame ed alla vostra approvazione, rappresenta un nuovo importante passo in avanti in quella progressiva espansione dell'assistenza malattie già, in questi ultimi anni, intrapresa dal Parlamento verso quelle categorie che non prestano l'opera loro alle altrui dipendenze (coltivatori diretti, artigiani, commercianti).

Non sembra possibile, infatti, differire ulteriormente l'estensione dell'assistenza malattia agli avvocati ed ai procuratori, poiché essi svolgono un'attività professionale indipendente che ha sempre assunto un'importanza sociale preminentissima in ogni popolo civile, tanto da dover riconoscere ad essi una eminente funzione pubblica che si puntualizza in modo chiaro e specifico soprattutto nel gratuito patrocinio e nelle difese di ufficio.

Senza di essi non sarebbe possibile l'Amministrazione della Giustizia sia in sede penale, sia in sede civile, sia, infine, in sede amministrativa, senza contare che la loro opera

concorre, innegabilmente, alla costante evoluzione del pensiero giuridico e legislativo della Nazione.

Queste stesse peculiari caratteristiche di funzione pubblica riteniamo che impongono alla nostra considerazione l'esigenza di attuare l'assistenza malattia in loro favore con modalità del tutto particolari che afferiscono a talune peculiari esigenze sociali ed economiche insite nella loro attività professionale.

Ecco perché si è ritenuto di dover prospettare l'attuazione della assistenza malattia per gli avvocati e procuratori in una forma più tipicamente assicurativa, quale viene attuata dalle società di assicurazione volontaria privata, apparendo tale sistema più confacente al decoro dell'assistibile e meno oneroso nei costi dell'Amministrazione.

Infatti, le prestazioni assicurative previste dalla presente legge consistono:

a) nella corresponsione di una diaria in caso di malattia curabile a domicilio;

b) il ricovero ospedaliero, totalmente gratuito, nei casi di malattia che ne impongono

gono il ricovero stesso, salvo opzione, anche in tal caso, per il pagamento della diaria come nel comma a).

Non vi è alcun dubbio che, pur con le limitazioni e le cautele previste dalla presente legge, il sistema proposto comporterà un onere sensibilmente maggiore da quello afferente al sistema di assistenza obbligatoria diretta, finora attuato in Italia.

Riteniamo, tuttavia, che l'onere stesso sia compatibile con le possibilità contributive della categoria intese in senso di modestissima, ma indispensabile, mutualità, purché sussista un contributo dello Stato sufficientemente adeguato.

Per quanto attiene l'onere contributivo a carico obbligatorio degli assistibili, esso è stato graduato in rapporto al loro reddito e, cioè, da un contributo minimo di lire quindicimila annue per ogni assistibile titolare e lire cinquemila annue per ciascun familiare assistibile, quando il reddito del titolare non superi un milione all'anno e così progressivamente fino ad un massimo contributivo di quarantamila annue per il titolare e lire ventimila annue per i familiari quando il reddito del titolare superi i tre milioni o annui.

Quale contributo dello Stato, viene proposto una cifra fissa cumulativa di lire un miliardo all'anno.

D'altro canto, riteniamo che lo Stato non possa esimersi dallo usare un trattamento particolare verso gli avvocati e procuratori atteso che essi, come si è già sottolineato, svolgono una funzione pubblica di primaria importanza sociale e politica nella vita della Nazione, alla quale funzione deve essere dato, finalmente, un tangibile riconoscimento sia pure meramente simbolico, perché tale è, in se stesso, il contributo di un miliardo all'anno erogabile per l'intera categoria.

La limitatezza numerica della categoria (30.000 titolari e probabili 70.000 familiari assistibili) avrebbe consigliato di attuare l'assistenza malattia in esame, attraverso uno degli Enti pubblici di assicurazione obbligatoria malattie già operanti; ma è palese che avremmo posto i componenti di questa eminente categoria fuori del loro ambiente naturale, per cui si poteva, persino, adombrare una lesione della indipendenza professionale e si sarebbe, altresì, attuato provvedimento certamente inadeguato ai bisogni della categoria stessa.

Infatti, mentre per gli stessi lavoratori indipendenti (coltivatori diretti, artigiani e commercianti), si può sicuramente affermare che l'assenza per malattia dell'assistibile

titolare non provoca, necessariamente, una rapida caduta del reddito professionale, in quanto essi operano o nell'ambito di una azienda familiare o nell'ambito di una bottega o negozio organizzati, nel caso, invece, degli avvocati e procuratori, l'assenza loro per malattia, provoca, in generale, una rapida contrazione immediata o mediata del reddito professionale.

Il criterio della corresponsione di una diaria di entità maggiore agli assistibili titolari rispetto a quella da corrispondere ai familiari assistibili, tende non solo alla copertura delle spese di assistenza medica e della terapia inerenti all'infermità, ma anche ad un limitato risarcimento del danno economico emergente dall'assenza del titolare dall'esercizio professionale.

Ben diverso è per i familiari assistibili, essendo ovvio che l'infermità loro non produce alcuna contrazione del reddito professionale per cui la diaria ad essi corrisposta tende a coprire esclusivamente l'onere dell'assistenza sanitaria generica e specialistica e l'assistenza farmaceutica.

In relazione a ciò è previsto, dalla presente legge, un contributo obbligatorio ridotto per i familiari rispetto a quello dovuto dall'assistibile titolare.

La riduzione del contributo per i familiari, tuttavia, è apparentemente sproporzionata: il contributo stesso risulta, infatti, più oneroso rispetto alla riduzione della diaria ad essi riconosciuta (diaria pari ad un terzo di quella dovuta all'assistibile titolare; contributo obbligatorio ridotto alla metà, rispetto a quello dell'assistibile titolare) ma ciò deriva dal fatto che il contributo statale deve intendersi in notevole prevalenza destinato a concorrere alla copertura dell'onere relativo alla diaria spettante al titolare, essendo questa, parzialmente, destinata, anche, al risarcimento del danno provocato dall'assenza, per malattia, dallo studio dell'assistibile titolare medesimo.

In relazione a siffatte considerazioni, si è ritenuto opportuno concedere all'assistibile titolare, il diritto di opzione fra la corresponsione della diaria normativa ed il ricovero ospedaliero gratuito ove necessari dell'assistenza ospedaliera, essendo praticamente impossibile una discriminazione *a priori*, ai fini di una eventuale integrazione del costo del ricovero ospedaliero, per rendere l'assistenza diretta paritetica rispetto all'assistenza indiretta della corresponsione della diaria. Il diritto di opzione corregge le eventuali incongruenze, anche se con tale diritto

si introduce una possibilità di larvata discriminazione unilateralmente soggettiva da parte dell'assistibile.

Non vi è dubbio che il sistema della corresponsione di una diaria, in luogo dell'assistenza sanitaria e farmaceutica diretta, potrebbe essere fonte di abusi: di qui la opportunità di prevedere cinque giorni di franchigia per ogni denuncia di malattia, nel senso, cioè, che non vengano computati agli effetti della corresponsione della diaria, i primi cinque giorni di ciascun periodo di malattia denunciato dagli assistibili. Con tale provvedimento, non soltanto si escludono le malattie intercorrenti di breve durata, ma viene dato modo alla Cassa di effettuare tempestivamente, occorrendo, gli opportuni accertamenti sanitari di controllo.

Altra cautela normativa deriva dalla decrescenza dell'importo della diaria col perdurare o col ripetersi della morbidità denunciata dall'assistibile in uno stesso anno solare, in ciascuno dei quali, inoltre, non possono essere corrisposte, per ogni singolo assistito, più di 180 diarie complessivamente anche se usufruite in più riprese.

Infine, è da sottolineare che il numero degli assistibili in base alla legge in esame risulterà forse non superiore alle centoventimila unità pur comprendendovi gli assistibili titolari che entreranno nel godimento del trattamento di pensione di vecchiaia e d'invalidità, posteriormente alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Si tratta di un numero relativamente esiguo rispetto alla natura tipicamente assicurativa del provvedimento legislativo in esame, per cui sono da attendersi sensibili oscillazioni della frequenza annua effettiva dei casi di morbidità degli assistibili.

Di qui l'assoluta necessità di provvedere alla costituzione obbligatoria di un fondo di riserva da cui la Cassa dovrà attingere per fronteggiare il maggiore onere derivante da forti oscillazioni annue sfavorevoli della frequenza effettiva della morbidità, rispetto a quella teoricamente posta alla base del provvedimento.

Ecco perché si è fatto obbligo alla Cassa di alimentare, fondamentalmente, detto fondo con un decimo del contributo statale, oltre l'accantonamento del reddito del medesimo e di altri proventi occasionali.

In relazione, poi, all'esigenza dell'impiego patrimoniale delle disponibilità finanziarie di detto Fondo di riserva, si è reso necessario introdurre norme rigide per l'impiego patri-

moniale stesso delle disponibilità predette sia per motivi di ovvia cautela, sia agli effetti della legale autorizzazione alla Cassa di compiere operazioni patrimoniali sia pure limitate e quelle sole previste dalla legge istitutiva in esame.

In proposito è, altresì, da sottolineare come talune norme di impiego delle disponibilità del Fondo di Riserva siano state indirizzate a favore degli stessi assistibili purché siano in grado di fornire le necessarie garanzie reali previste dalla disposizione legislativa di cui trattasi.

La presente proposta di legge prevede che i Consigli dell'Ordine vengano designati come organi periferici amministrati della Cassa. È manifestato come la loro struttura giuridica di Enti di diritto pubblico e la loro organica funzionalità, li renda pienamente qualificati a siffatti compiti di carattere strettamente giurisdizionale.

Al riconoscimento che ad essi viene così attribuito, corrisponde anche un'esigenza di economia amministrativa da parte della Cassa, la quale sarebbe costretta, altrimenti, a creare, con più grande dispendio, una organizzazione periferica propria.

Per quanto attiene, infine, le prestazioni assicurative, poiché la loro entità non è tecnicamente determinabile se non è noto sia il gettito contributivo nella sua effettiva e reale consistenza, sia il rapporto fra il numero degli assistibili titolari e quello dei familiari, l'argomento è stato rinviato ad apposito regolamento e la legge si limita a fissare le norme strutturali e funzionali.

Per gli stessi motivi di cui sopra è stata prevista anche la facoltà di revisione periodica del regolamento delle prestazioni assicurative.

Onorevoli colleghi, la legge che vi proponiamo rappresenta non soltanto un passo innanzi nel programma di estensione dell'assistenza malattie che va attuando il Parlamento per manifeste esigenze di solidarietà sociale, ma è, finalmente, un atto ufficiale di riconoscimento che la Nazione deve alla categoria degli avvocati e procuratori in quanto essa assolve una funzione di primaria ed insostituibile importanza per l'intera collettività nazionale. L'autonomia della Cassa risponde ad una esigenza di indipendenza della categoria ed al rispetto che alla medesima è dovuto: convenzioni liberamente stipulate potranno agevolare alcuni problemi di carattere funzionale della Cassa che da questa stessa dovessero essere ritenute opportune e convenienti.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

È costituita, con sede in Roma, la Cassa di assicurazione contro le malattie per gli avvocati e procuratori, avente personalità giuridica e gestione autonoma.

### ART. 2.

Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa tutti gli avvocati e procuratori iscritti all'Albo da almeno 12 mesi, purché non siano assicurati obbligatoriamente contro le malattie presso altri Enti di assicurazione obbligatoria di diritto pubblico.

Non è ammesso il diritto di opzione.

### ART. 3.

L'assicurazione di cui alla presente legge è estesa obbligatoriamente al coniuge non legalmente separato ed ai figli di età non superiore ai 18 anni, siano essi legittimi, naturali, adottivi o affiliati ed i medesimi, senza limite di età, permanentemente inabili secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia.

### ART. 4.

I Consigli dell'Ordine degli avvocati e procuratori provvederanno all'accertamento ed alla compilazione degli elenchi nominativi degli avvocati e dei procuratori e dei rispettivi familiari soggetti all'assicurazione obbligatoria prevista dalla presente legge, curandone l'aggiornamento anno per anno.

In caso di matrimonio e di nascita di figli in data posteriore all'iscrizione del titolare capo famiglia, nonché in caso di sopraggiunta invalidità permanente dei figli, l'obbligo dell'assicurazione contro le malattie, prevista dalla presente legge, sorge dal giorno successivo alla denuncia degli eventi di cui sopra.

La cancellazione dagli elenchi degli assistibili avviene per morte dell'iscritto, per radiazione dall'Albo del capo famiglia titolare dell'iscrizione obbligatoria e, per raggiunti limiti di età, dei figli minori o per matrimonio dei medesimi.

## PRESTAZIONI ASSICURATIVE

### ART. 5.

Agli assicurati in base alla presente legge sono dovute le seguenti prestazioni assicurative a decorrere dal 90° giorno dalla rispettiva iscrizione alla Cassa:

a) una diaria, in caso di malattia del titolare che non richieda il ricovero ospedaliero a decorrere dal 6° giorno dell'avvenuta denuncia di ogni singolo periodo di malattia medesima e ciò per una durata che non può superare le 180 diarie per ogni anno solare, anche se usufruite in più riprese nello stesso anno solare.

L'importo della diaria sarà corrisposto per intero nei primi 30 giorni di malattia; sarà ridotta alla metà per altri 30 giorni; sarà ridotta ad un quarto per la durata residua di ogni anno, anche se usufruite in più riprese.

La durata della corresponsione potrà essere prorogata per condizioni eccezionalmente disagiate del titolare assistibile con specifica delibera del Consiglio di amministrazione della Cassa;

b) per i familiari è dovuta una diaria pari ad un terzo di quella prevista per il titolare e con le medesime limitazioni e modalità di cui alla precedente lettera a);

c) in caso di malattia o di parto che comporti il ricovero ospedaliero dell'assistibile, la Cassa assumerà la totalità della spesa necessaria purché il ricovero avvenga presso ospedali o cliniche o luoghi di cura convenzionati.

L'assistibile può rinunciare al ricovero ospedaliero a carico della Cassa ed optare per la corresponsione della diaria di cui alle lettere a) e b);

d) il titolare assistibile ha diritto alle prestazioni assicurative di cui al presente articolo, anche dopo il suo collocamento in pensione di vecchiaia o di invalidità da parte della Cassa di previdenza e di assistenza istituita con la legge 8 gennaio 1952, n. 6, ma per una diaria ridotta alla metà, mentre resterà immutato quanto è previsto per i casi di ricovero ospedaliero.

Sono escluse dalle prestazioni assicurative, di cui sopra, le malattie che rientrino nell'ambito dei consorzi antiburcolari o di altri Enti pubblici, oppure il cui rischio sia coperto da altri Enti di assicurazione obbligatoria.

#### ART. 6.

Il regolamento delle prestazioni assicurative sarà emanato dalla Cassa entro 12 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, anche per quanto riguarda l'ammontare delle prestazioni stesse. Il regolamento predetto è soggetto a revisione sulla base delle disponibilità della Cassa. Tanto il regolamento quanto le eventuali successive revisioni, deb-

bono essere approvati dall'assemblea dei delegati nazionali con la maggioranza di due terzi dei votanti presenti.

## ORGANI SOCIALI

### ART. 7.

I Consigli dell'Ordine di ciascun distretto di Corte di appello, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvederanno a promuovere la elezione, a scrutinio diretto e segreto, di un delegato nazionale, nell'ambito degli assistibili diretti, di rispettiva competenza territoriale, che durerà in carica tre esercizi, compreso quello in corso al momento delle elezioni.

In caso di morte del delegato nazionale nel corso del triennio, subentrerà per cooptazione e per la durata residua, chi risultò al 2° posto nella consultazione elettorale.

### ART. 8.

I delegati nazionali costituiranno l'assemblea della Cassa ed avranno i seguenti compiti:

a) eleggere, entro 60 giorni dalla loro elezione, a scrutinio diretto e segreto, 10 consiglieri di amministrazione della Cassa;

b) approvare con la maggioranza di due terzi dei votanti presenti, il regolamento delle prestazioni assicurative ed ogni eventuale successiva modifica proposta dal Consiglio di amministrazione della Cassa;

c) approvare il bilancio consuntivo della Cassa entro e non oltre il 30 giugno immediatamente successivo a ciascun esercizio che deve coincidere con l'anno solare.

Il bilancio di esercizio dovrà essere presentato all'assemblea dei delegati nazionali dal presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa non oltre il 15 giugno successivo a ciascun esercizio.

### ART. 9.

Il Consiglio di amministrazione eleggerà, con scrutinio diretto e segreto, il presidente e il vice presidente.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa, prende i provvedimenti amministrativi urgenti riferendone al Consiglio nella seduta immediatamente successiva e firma tutti gli atti e contratti impegnativi della Cassa.

Egli può delegare la firma al vicepresidente.

ART. 10.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa sarà così costituito:

- a) dal presidente;
- b) dal vicepresidente;
- c) dai dieci consiglieri eletti secondo le norme dell'articolo 8;

d) da tre consiglieri di diritto nominati con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto col Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e previdenza sociale designati quali esperti rispettivamente uno per ciascuno, dal Ministero di grazia e giustizia, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dal Ministero del tesoro.

Con le stesse modalità, di cui alla lettera d) saranno nominati per decreto ministeriale tre sindaci effettivi e tre supplenti.

I componenti del Consiglio durano in carica tre esercizi compreso quello in corso all'atto della loro nomina e possono essere rieletti o designati nei successivi trienni.

ART. 11.

Il Consiglio di amministrazione eleggerà nel proprio seno quattro componenti del Comitato esecutivo di cui fanno parte di diritto il presidente ed il vicepresidente.

Il Comitato esecutivo vigilerà sulla esecuzione delle delibere consiliari, istruirà e darà parere motivato preventivo sugli argomenti di competenza del Consiglio stesso, predisporrà la relazione al bilancio di esercizio, avrà facoltà di deliberare provvedimenti amministrativi urgenti e di disporre ispezioni ed inchieste.

ART. 12.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa sarà convocato dal presidente almeno una volta al mese.

Il vicepresidente sostituirà il presidente in caso di impedimento o di assenza.

I sindaci partecipano senza voto alle sedute del Consiglio e del Comitato.

In caso di assenza ingiustificata di taluno dei componenti per 5 sedute consecutive, questi decade dalla carica e sarà sostituito per cooptazione.

ART. 13.

Il Consiglio delibera:

- a) il regolamento interno del personale addetto alla Cassa, l'assunzione ed il licenziamento del personale stesso deter-

minandone il grado, la categoria ed il trattamento economico e di anzianità;

b) la nomina del direttore generale, nonché le relative attribuzioni e le competenze. Egli partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio e del Comitato;

c) Il regolamento delle prestazioni assicurative da sottoporre all'assemblea dei delegati nazionali entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nonché le eventuali successive modifiche, le quali dovranno essere approvate dall'Assemblea dei delegati nazionali;

d) il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo, il quale ultimo dovrà essere presentato dal presidente della Cassa dell'approvazione dell'assemblea dei delegati nazionali non oltre il 15 giugno successivo alla chiusura (31 dicembre) di ciascun esercizio - accompagnato da una sua relazione;

e) l'impiego patrimoniale dei fondi di riserva;

f) le eventuali convenzioni con altri Enti similari;

g) sui ricorsi degli assistibili e sulla eventuale concessione di prestazioni assicurative d'integrazione oltre i limiti previsti dal regolamento;

h) su ogni altro argomento o provvedimento che riterrà di particolare importanza.

#### ART. 14.

Gli Organi centrali della Cassa sono:

a) l'assemblea dei delegati nazionali che deve essere convocata almeno una volta all'anno;

b) il presidente;

c) il Consiglio di amministrazione;

d) il Comitato esecutivo;

e) il Collegio dei sindaci;

f) il direttore generale.

Gli organi di cui alle lettere a), c), d), e), sono convocati dal presidente cinque giorni almeno prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

La convocazione può essere chiesta ed ottenuta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio di amministrazione.

In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta a mezzo telegramma almeno 48 ore prima dell'adunanza con la sommaria indicazione dell'argomento.

#### ART. 15.

Il direttore generale dirige tutti i servizi tecnici ed amministrativi, esegue le delibere



consiliari sotto la vigilanza del presidente e del Comitato esecutivo.

Dispone le ispezioni e le eventuali visite mediche di controllo.

Egli partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio e del Comitato.

ART. 16.

Il Collegio dei sindaci si compone di tre membri effettivi e tre supplenti ai sensi dell'articolo 10.

Essi restano in carica fino all'approvazione di tre consecutivi bilanci di esercizio.

ART. 17.

Il Collegio dei sindaci ha le attribuzioni previste dal Codice civile per le società per azioni.

I sindaci partecipano con voto consultivo alle sedute del Consiglio e del Comitato.

ART. 18.

I Consigli dell'Ordine degli avvocati e procuratori assumeranno le funzioni di Organi amministrativi periferici nell'ambito della rispettiva competenza territoriale.

Le loro attribuzioni saranno fissate dalle norme di attuazione e dal regolamento delle prestazioni assicurative.

ART. 19.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede:

1°) con un contributo annuo a carico dello Stato e da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1961-62. Tale contributo è fissato per il primo quinquennio dall'entrata in vigore della presente legge in lire un miliardo annuo da corrispondere in due rate semestrali eguali anticipate;

2°) con un contributo annuo a carico di ciascun iscritto e di ciascun familiare assistibile ai sensi della presente legge, determinato nelle seguenti misure:

a) lire 15.000 a carico di ciascun avvocato o procuratore assistibile che abbia un reddito iscritto a ruolo per non più di un milione di lire annue, più lire 5.000 per ciascun familiare assistibile;

b) lire 20.000 a carico di ciascun avvocato o procuratore assistibile che abbia un reddito iscritto a ruolo compreso tra lire un milione e lire due milioni annui, più lire 10.000 per ciascun familiare assistibile;

c) lire 30.000 a carico di ciascun avvocato o procuratore assistibile che abbia un reddito iscritto a ruolo compreso tra lire due milioni e lire tre milioni annui, più lire 15.000 per ciascun familiare assistibile;

d) lire 40.000 a carico di ciascun avvocato o procuratore assistibile che abbia un reddito iscritto a ruolo superiore a lire tre milioni annui, più lire 20.000 per ciascun familiare assistibile.

Il contributo dello Stato e la somma dei contributi individuali determinati ai sensi del comma precedente costituiscono il fondo a disposizione della Cassa per l'adempimento dei fini di cui alla presente legge.

#### ART. 20.

Sulla base degli elenchi nominativi degli assistibili, i Consigli dell'Ordine, compileranno, annualmente, appositi ruoli per la riscossione dei contributi dovuti ai sensi dell'articolo precedente.

Detti ruoli dovranno essere trasmessi all'intendente di finanza localmente competente entro il 15 dicembre di ciascun anno. Per gli assistibili che entreranno nell'obbligo della presente assicurazione nel corso di ciascun anno, saranno compilati dei ruoli suppletivi che dovranno essere trasmessi all'intendente di finanza entro il 15 giugno dell'anno successivo.

I ruoli saranno resi esecutivi anno per anno dai rispettivi intendenti di finanza e pubblicati nell'albo del comune ed infine affidati per la riscossione all'esattore od al ricevitore delle imposte dirette, con le norme e la procedura privilegiata stabilita per la esazione delle imposte stesse e con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Gli assistiti titolari rispondono personalmente anche dei contributi dovuti per i rispettivi familiari.

#### ART. 21.

Avverso la iscrizione ai ruoli di cui all'articolo precedente è ammesso ricorso da parte degli interessati al Consiglio dell'Ordine entro trenta giorni dalla data della pubblicazione dei ruoli medesimi.

Avverso la decisione del Consiglio dell'Ordine, l'interessato può ricorrere al Consiglio di amministrazione, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione relativa.

I ricorsi possono concernere unicamente i casi di errore materiale, di duplicazione e di iscrizione di partite contestate.

## III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Comunque i predetti ricorsi non sospendono la riscossione del contributo iscritto a ruolo.

## ART. 22.

Un decimo del contributo dello Stato deve essere accantonato in uno speciale fondo di riserva per provvedere alla copertura dei maggiori oneri derivanti sia da eventuali prestazioni integrative deliberate caso per caso dal Consiglio, sia dalle oscillazioni sfavorevoli del tasso medio annuo di morbidità superiore al 10 per cento del tasso medio medesimo assunto per base di calcolo.

Tale fondo di riserva sarà inoltre incrementato sia dai redditi ricavati dall'impiego patrimoniale del fondo stesso, sia dagli eventuali residui attivi della gestione, sia da eventuali lasciti o donazioni.

Nel caso che il fondo di riserva dovesse superare l'importo di due miliardi di lire, le eccedenze successive potranno essere utilizzate per un miglioramento dell'importo delle prestazioni assicurative, provvedendosi alla conseguente modifica del regolamento delle prestazioni stesse.

## ART. 23.

Il Consiglio di amministrazione provvederà con specifiche motivate delibere all'impiego delle disponibilità liquide afferenti al fondo di riserva di cui all'articolo precedente.

Tali disponibilità non potranno essere impiegate altro che nei modi seguenti:

1°) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

2°) in cartelle emesse dagli istituti autorizzati all'esercizio del credito fondiario in Italia;

3°) in anticipazioni a favore degli assistibili contro pegno di titoli di cui ai punti 1°) e 2°) con uno scarto del 25 per cento sul corso corrente in borsa alla data dell'operazione;

4°) in acquisto di annualità dello Stato mediante cessione o surrogazione;

5°) in beni immobili posti nel territorio italiano;

6°) in mutui a favore dei propri assistibili garantiti da prima ipoteca su immobili urbani situati nel territorio nazionale e per cifra non eccedente il 50 per cento del valore di stima all'epoca dell'operazione;

7°) in depositi in conti correnti liberi e vincolati presso gli Istituti di credito italiani autorizzati, Banche popolari, Casse di risparmio e postali;

8°) in altre forme preventivamente autorizzate dal Ministero di grazia e giustizia di concerto con quello del tesoro.

ART. 24.

La Cassa di assicurazione contro le malattie istituita con la presente legge è sottoposta alla vigilanza del Ministero di grazia e giustizia, del Ministero del lavoro e previdenza sociale e del Ministero del tesoro, nei termini che saranno previsti dalle norme di attuazione della presente legge.

Per gravi motivi, il Consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentiti i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.

Con il decreto di scioglimento, dovrà essere nominato un commissario straordinario che durerà in carica per un periodo non superiore a 180 giorni.

ART. 25.

Entro il 30 giugno di ogni anno il presidente del Consiglio di amministrazione dovrà presentare all'assemblea dei delegati nazionali il bilancio dell'esercizio dell'anno precedente corredato di una propria relazione e della relazione dei sindaci previa approvazione da parte del Consiglio stesso.

Il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea dei delegati nazionali sarà trasmesso ai Ministri preposti alla vigilanza non oltre 10 giorni dall'approvazione medesima a cura del presidente.

NORME TRANSITORIE

ART. 26.

Per la prima attuazione della presente legge, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sarà nominato un commissario nazionale che resterà in carica fino alla elezione del Consiglio di amministrazione ed alla successiva nomina del presidente della Cassa.

La nomina del commissario nazionale dovrà avvenire entro venti giorni dell'entrata in vigore della presente legge.

ART. 27.

Il regolamento per la esecuzione della presente legge, sarà emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio di amministrazione della Cassa.